

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRESIDENZA

ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

TRA

il Ministro della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del delegato, dott. Roberto Reali, Presidente del Tribunale ordinario di Roma,

E

Roma Capitale, nella persona della dott.ssa Barbara Funari Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute

Premesso

che, in forza dell'art. 54 D. Lgs 28 agosto 2000, n.274, il Giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il p.m., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella *del lavoro di pubblica utilità*, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, secondo l'art. 73 comma 5 *bis* D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il Giudice, in caso di reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella *del lavoro di pubblica utilità* di cui all'art. 54 D. Lgs. n. 274/2000, cit., secondo le modalità ivi previste;

che, giusto l'art. 165 comma 1 c.p., il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, e che il comma 2 del medesimo art. 165 impone al Giudice, quando concede per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, di subordinare la concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi di cui al precedente comma e, quindi, anche ed eventualmente alla prestazione di attività a favore della collettività di cui al comma 1;

che l'art. 186 comma 9 *bis* c.d.s. prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2 *bis* del medesimo articolo, la pena detentiva e pecuniaria inflitta o applicata a chi ha guidato in stato di ebbrezza può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del *lavoro di pubblica utilità* di cui all'articolo 54 del D. Lgs. n. 274/2000, cit., secondo le modalità ivi previste, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che, in forza dell'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67 il Giudice, su richiesta dell'imputato, può sospendere il procedimento e disporre la *messa alla prova* (MAP), sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna (UIEPE). La sospensione del procedimento con *messa alla prova* è subordinata all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti e organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. In conformità alla disciplina sul contenuto delle convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità per la messa alla prova, prevista dal decreto 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia e dal decreto ministeriale 9 settembre 2015 di conferimento di delega di stipula delle convenzioni ai Presidenti dei Tribunali, riportante anche schema di convenzione, si prevede anche specifica regolamentazione del lavoro di pubblica utilità con riferimento alla sola MAP all'articolo 7 della presente convenzione;

che, in forza del D.L. 122/1993 (art. 1/1-bis, quater, quinquies e sexies), in materia di norme sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa, al quale si richiama anche la L. 401/1989 (art. 6/7°c.), in materia di DASPO;

che l'art. 2 comma 1, D. M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 D. Lgs. n. 274/2000, nonché il D. M. 9 settembre 2015, emanato in osservanza dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 cit., stabiliscono che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministro della Giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati in premessa;

che il Ministero della Giustizia, con atto in data 16 luglio 2001 e con atto 9 settembre 2015, ha effettivamente delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in ordine ai casi indicati in premessa;

che, alla luce della proficua collaborazione tra Tribunale e Roma Capitale in materia di giustizia riparativa, come stipulato nella precedente Convenzione 2007, rinnovata nel 2012 e da ultimo nel 2017 le parti convengono di disporre il rinnovo della predetta convenzione;

Considerato

che gli enti e le organizzazioni di cui all'Allegato A, già convenzionati con il Dipartimento Politiche Sociali e Salute, rientrano tra quelli indicati nell' art. 54 del D. Lgs. n. 274/2000 cit., e ai sensi dell'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67.

Tanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Attività da svolgere

1. Roma Capitale consente che fino ad un massimo di n. 500 soggetti per annualità che devono svolgere il lavoro di pubblica utilità nei casi indicati in premessa, prestino attività non retribuita in favore della collettività presso strutture e/o sedi capitoline, ovvero presso enti e associazioni di volontariato e della cooperazione sociale all'uopo individuati e convenzionati con la stessa.
2. Le attività svolte da Roma Capitale in favore dei soggetti fruitori delle misure fanno riferimento al possesso della residenza nel Comune di Roma così come previsto dallo Statuto di Roma Capitale e dalla Legge 328/2000 e tenuto conto del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 co. 1 della Costituzione. Saranno anche accolti, previa verifica di disponibilità dei posti, oltre ai cittadini residenti nel Comune di Roma, le persone non residenti a Roma ma ivi stabilmente domiciliate per comprovati motivi di studio o di lavoro. Il collegamento fisico con il territorio e con la comunità locale è quello che in ogni modo si adotterà nella valutazione delle richieste avanzate.
3. L'attività non retribuita in favore della collettività di cui al comma 1 verrà svolta in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26/3/2001 e con quanto previsto dal D.M. 8 giugno 2015 n. 8, in particolare avrà per oggetto:
 - a. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di alcoldipendenti, tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, persone con disabilità, malati, anziani, minori o stranieri;
 - b. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
 - c. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
 - d. prestazioni di lavoro per la fruibilità del patrimonio culturale ed archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
 - e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

- f. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del soggetto nei confronti del quale è stato disposto il lavoro di pubblica utilità.

ART. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal Giudice in merito alle modalità e alla durata della misura e secondo le modalità esecutive previste nell'Allegato B, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, in accordo con Roma Capitale.

ART. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Roma Capitale svolge un'azione di coordinamento e di facilitazione tra il soggetto indicato dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, il Tribunale ordinario di Roma e l'UIEPE, anche al fine di rappresentare eventuali criticità e problematiche di carattere generale in ordine alla gestione dei lavori socialmente utili da parte degli Enti sub convenzionati. Tale attività è in capo al Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale, o suo delegato. Il Direttore, o suo delegato è coadiuvato dall'Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti di Roma Capitale (da qui in avanti Ufficio di coordinamento interventi), operante presso la Direzione Accoglienza e Inclusione dello stesso Dipartimento e dal Servizio di Segretariato Sociale. Il Servizio di Segretariato Sociale, sotto la supervisione dell'Ufficio di coordinamento interventi, avrà l'incarico di supportare gli Enti sub convenzionati informandoli di eventuali criticità e problematiche emerse ed impartendo adeguate istruzioni agli enti o alle organizzazioni presso i quali l'attività lavorativa socialmente utile viene svolta. L'Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti di Roma Capitale si raccorda per tutte queste attività con l'UIEPE di Roma.

Sarà cura di Roma Capitale tenere aggiornato ed inviare all'UIEPE e al Tribunale Ordinario di Roma l'Elenco degli Organismi ed Enti in Sub Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità (All. A).

Roma Capitale interverrà alle riunioni eventualmente predisposte dall'Osservatorio per la giustizia riparativa istituiti presso il Tribunale Ordinario di Roma, individuando un proprio referente.

ART. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente ospitante si impegna ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, e morale dei soggetti sottoposti a misura.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei diritti fondamentali o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone la legge.

ART. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente ospitante di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.

È obbligatoria ed è a carico di Roma Capitale l'assicurazione dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità contro gli infortuni e le malattie professionali ed in ordine alla responsabilità civile verso terzi. Gli oneri relativi alla predetta copertura assicurativa sono a carico di Roma Capitale fino a che l'INAIL non comunichi l'assunzione del relativo onere a favore dei soggetti svolgenti il lavoro socialmente utile nei casi di messa alla prova e di esecuzione in alternativa alle pene detentive e pecuniarie di cui all'articolo 73 comma 5 bis del DPR 309/1990 e di cui all'articolo 186 c.d.s.

Art. 6

Modalità esecutive in caso di Lavoro di Pubblica Utilità a seguito di sentenza di condanna

In caso di Lavoro di Pubblica Utilità a seguito di sentenza di condanna, qualora in favore dell'interessato fosse stata emessa una preliminare disponibilità all'accoglienza da parte del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, per il tramite del Servizio di Segretariato Sociale, verrà redatto un programma di attività di pubblica utilità in favore dell'interessato che sarà sottoposta al vaglio del Giudice competente. Durante la fase esecutiva della misura sostitutiva i referenti interni agli Enti sub convenzionati si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, al Servizio di Segretariato Sociale di Roma Capitale e all'UIEPE se incaricato del controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria, dell'eventuale rifiuto a svolgere le prestazioni di pubblica utilità e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. I referenti segnaleranno inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo al Segretariato e all'UIEPE se incaricato del controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria, la documentazione sanitaria o giustificativa di cui all'articolo 3 comma 6 del D.M. 8 giugno 2015 n. 8; in tal caso, d'intesa tra le parti verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa da rendere nel termine fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale. I referenti al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato al Servizio di Segretariato Sociale di Roma Capitale e all'UIEPE se incaricato del controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria.

L'Ente o l'Organizzazione di cui si avvale Roma Capitale agevolerà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'UIEPE se incaricati del controllo e alle FF.OO. e agli operatori del Servizio di Segretariato Sociale. Saranno inoltre assicurate la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronica, che l'ente o l'organizzazione si impegna a predisporre.

Le prassi operative adottate nell'ambito del Lavoro di Pubblica Utilità a seguito di condanna sono maggiormente dettagliate nell'Allegato B, parte integrante della presente Convenzione.

ART. 7

Modalità esecutive in caso di Messa alla Prova

In caso di svolgimento di lavoro di pubblica utilità nell'ambito dell'esecuzione della Messa alla Prova, qualora in favore dell'interessato fosse stata emessa una preliminare disponibilità alla collaborazione da parte del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, ogni Ente o Organizzazione di cui Roma Capitale si avvalga dovrà comunicare direttamente all'UIEPE e al referente di Roma Capitale, il nominativo del referente interno per ogni singolo soggetto avviato all'attività socialmente utile; tale referente avrà il compito di coordinare la prestazione lavorativa dell'imputato e di impartire le relative istruzioni. I referenti degli Enti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'UIEPE e al Servizio di Segretariato Sociale, l'eventuale rifiuto a svolgere le prestazioni di pubblica utilità da parte di soggetti ammessi alla prova e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti nel programma di trattamento sottoscritto. Tali referenti segnaleranno inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa di cui all'articolo 3 comma 6 del D.M. 8 giugno 2015 n. 8; in tal caso, d'intesa tra le parti verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa da rendere nel termine fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 464 *quinquies* del codice di procedura penale. I referenti al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato al referente di Roma Capitale e all'UIEPE, che, a sua volta, assicurerà le comunicazioni all'Autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'articolo 141 *ter* commi 4 e 5 del Decreto legislativo 28 luglio 1998 n. 271.

L'Ente o l'Organizzazione di cui si avvale Roma Capitale consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'UIEPE incaricati di svolgere attività di controllo, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronica, che l'ente o l'organizzazione si impegna a predisporre.

Le prassi operative adottate nell'ambito della messa alla Prova sono maggiormente dettagliate nell'Allegato B, parte integrante della presente Convenzione.

ART. 8

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministro della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato o da parte di Roma Capitale. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate e sottoscritte dalle parti.

ART. 9

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data della sottoscrizione della stessa.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati, nonché al Ministro della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova.

Roma, 6 maggio 2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ORDINARIO DI ROMA



REALI ROBERTO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
06.05.2022
10:59:05
GMT+01:00

Firmato digitalmente da

BARBARA FUNARI

PER ROMA CAPITALE

CN = FUNARI BARBARA
C = IT

ALLEGATO A

Elenco Organismi ed Enti in Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità

ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE

ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - DIREZIONE GESTIONE TERRITORIALE, AMBIENTALE E DEL VERDE E DIREZIONE TUTELA AMBIENTALE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

MUNICIPIO ROMA I - MUNICIPIO ROMA III - MUNICIPIO ROMA IV - MUNICIPIO ROMA VII - MUNICIPIO ROMA XV

FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA - Presidente Consiglio Amministrazione Federico Coccia – Sede Legale Viale del Giardino Zoologico, 20 - Roma.

ISTITUTO DI MEDICINA SOLIDALE ONLUS – Associazione culturale senza scopo di lucro, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, Rappresentante legale Paolo Perino, nato a l’Aquila l’08/01/1960 – Sede Legale Via Esperide, 43 – Roma. (le attività di accoglienza dei lavoratori di pubblica utilità sono momentaneamente sospese).

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “AIN KARIM” – Casa famiglia diffusa – Presidente Paola La Martina, nata a Enna il 18/11/1952, Sede Legale Via di Galla Placidia, 63 – Roma.

CENTRO MUTILATINI DI DON ORIONE – gestito dall’Ente ecclesiastico Provincia Religiosa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo dell’Opera Don Orione della Congregazione della “Piccola Opera della Divina Provvidenza” civilmente riconosciuto con D.P.R. del 14 ottobre 1969, n. 897, iscritto al n. 742/1.987 del registro delle persone giuridiche private presso la Prefettura di Roma. Direttore Don Ivaldo Borgognoni, nato a Ischia di Castro (VT) il 29/03/1951, Sede legale Via della Camilluccia, 112/120 - Roma.

CONSORZIO CITTA' DELL'ALTRA ECONOMIA – Presidente Andrea Ferrante nato a Siracusa il 25/06/1965 – Sede Legale, Largo Dino Frisullo s.n.c.– Roma. (le attività di accoglienza dei lavoratori di pubblica utilità sono momentaneamente sospese).

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FIORE DEL DESERTO: Presidente Vittoria Quondamatteo, nata a Lecco il 12/09/1970, Sede Legale Via Nomentana, 1367- Roma.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE CIAMPACAVALLO ONLUS Presidente Alberto Broccatelli, nato a Marino il 20/07/1979, Sede Legale Via dell'Acqua Acetosa 89 – Ciampino.

A.S.D. CIAMPACAVALLO AI CASTELLI – Rappresentante Legale e Presidente Gabriele Sanna, nato a Nuoro il 24/04/1970, Sede legale Via della Sforzesca, 12 – Lanuvio.

VILLA MARAINI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Presidente Massimo Peroni, nato a Roma il 30/01/1957, Sede legale Via Bernardino Ramazzini, 31 – Roma.

AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – legale Rappresentante Magrini Fabio, nato a Roma il 13/09/1963, Sede Legale Vicolo Vicinale, 5 - Roma.

ASSOCIAZIONE CAPITOLINA ONLUS – Presidente Francesca Sandri Rebecchini, nata a Roma il 15/04/1962, Sede legale Viale Giuseppe Mazzini, 6 –Roma.

AVVISS VILLALBA GUIDONIA (ASSOCIAZIONE VOLONTARI VILLALBA INIZIATIVE SOCIALI) - Presidente Gatti Stefano, nato il 13/12/1954 a Roma, Sede Legale Via Calabria, 8 - Villalba di Guidonia.

ISTITUTO ROMANO S. MICHELE – Commissario Straordinario Avv. Elisabetta Maria Longo, nata a Chiaravalle Centrale (CZ) il 24/05/1961, Sede Legale P.zze Antonio Tosti, 4 - Roma. (le attività di accoglienza dei lavoratori di pubblica utilità sono momentaneamente sospese).

CROCE ROSSA ITALIANA FIUMICINO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE – Presidente Stefano Salvinelli, nato a Roma il 22/12/49, Sede legale Via Vistola, 29 -Fiumicino.

COOPERATIVA SPECIAL SERVIZI - Cooperativa sociale onlus – Presidente Federigi Eugenia, nata a Massa il 20/02/1964, Sede legale Via Luigi Maglione, 39 - Roma.

MAGLIANA 80 ONLUS – Presidente e legale Rappresentante Dr.ssa Cristina Parpaglioni, nata a Roma il 21/03/1968, Sede Legale Via Vaiano, 23 00146 - Roma.

IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE - Coop. Soc. a.r.l, Legale Rappresentante Roberto Campacci, nato a Forlì il 19/07/1970, Sede legale Viale Europa, 254 - Cesena. (le attività di accoglienza dei lavoratori di pubblica utilità sono momentaneamente sospese).

ASSOCIAZIONE FORUM DIDATTICA CULTURA SPETTACOLI – Presidente Donata Lovato, nata a Vicenza 11/10/1964, Sede Legale via della Balduina 80, Roma, Firmataria Prof.ssa Elisabetta Domenica Diaco, nata a Catanzaro il 14/04/1962.

ATI CASA DI LEDA – ENTE CAPOFILA COOPERATIVA CECILIA ONLUS, Presidente Anna Sereno, nata a Roma il 10/09/1967, sede legale via Licinio Murena 36, Roma.

COOPERATIVA SOCIALE “IL BRUTTO ANATROCCOLO”: firmatario il Presidente Enrico Fratini, nato a Roma il 13/07/1961, sede legale Via Pian di Scò, 60 - Roma.

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO MUNICIPIO IV: firmatario il Presidente BERRETTA MARCO, nato a Roma il 16/04/1970, sede legale Via Fiuminata, 13 – Roma.

ASSOCIAZIONE “UNA FINESTRA LAICA SUL TERRITORIO”:firmatario il rappresentante legale Enrico Olivieri, nato a Maenza (LT) il 5 aprile 1941, sede Legale Via Pescaglia, 26 – Roma. (le attività di accoglienza dei lavoratori di pubblica utilità sono momentaneamente sospese).

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS “UN SORRISO PER”: firmatario il Rappresentante Legale Licausi Salvatore, nato a Tunisi il 11/09/1951, sede legale Via Alcesti, 9 - Roma.

COOPERATIVA SOCIALE “IL CAMMINO”: firmatario il rappresentante legale Stefano Regio nato a Civitavecchia il 18/04/1957, sede legale Via Augusto Vanzetti, 4 – Roma.

A.C.P.S.S.D. “ALTERNAVITA”: firmatario il rappresentante legale Maria Luisa Carusi nata a Roma il 27/07/1936, sede legale Via Geraci Siculo, 41 00132 – ROMA.

CONSORZIO "IL MELOGRANO" firmatario il rappresentante legale Paolo Sposaro nato a Roma il 08/06/1960, sede legale Viale di Valle Aurelia 93/a 00167 Roma.

ASSOCIAZIONE "IL MAGAZZINO" firmatario il legale rappresentante Simonetta Sterpetti nata a Roma il 13/03/1965, sede legale Via F. Borromeo 67 00168 Roma.

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSMINI firmatario il legale rappresentante Giuseppe Fusacchia nato Roma 15/05/1960 sede legale Via Giorgio del vecchio, 24 00166 Roma.

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DI ROMA firmataria la Direttrice dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali Dott.ssa Mariarosaria Senofonte nata a Napoli il 16/4/1968, sede via Aldrovandi, 16, Roma.

COOPERATIVA SOCIALE "PID" firmataria la rappresentante legale Livia Fiorletta nata a Roma il 25/06/1980, sede legale via Via E. T. Viollier, 109 Roma.

COOPERATIVA SOCIALE MEN AT WORK firmatario il rappresentante Legale Luciano Pantarotto nato a Fiume Veneto (Pn) il 11/07/1963; sede legale Viale Manzoni, 49 – Roma.

PARSEC AGRI CULTURA SOC. COOP. SOCIALE AGRICOLA firmataria la Legale Rappresentante Maria Grazia Sgriccia, nata a Roma il 22/04/1975; sede legale via della Marcigliana 532 00139, Roma.

FONDAZIONE VILLA MARAINI onlus firmatario il Presidente Gabriele Mori, nato a Verona il 29/05/1941, sede legale via Bernardino Ramazzini, 31 00151 Roma.

BANCO ALIMENTARE DEL LAZIO OdV firmatario il Legale Rappresentante Giuliano Visconti, nato a Roma il 25/11/1983, sede legale Viale Giuseppe Stefanini, 35, 00158 Roma RM.

ALLEGATO B

PRASSI OPERATIVE INERENTI IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

Il presente vademecum, parte integrante della Convenzione, descrive gli elementi essenziali, utili al buon andamento delle attività. Quanto di seguito illustrato è stato elaborato congiuntamente dall'Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale e dall'UIEPE di Roma. I criteri utilizzati dal Servizio di Segretariato Sociale, afferente l'Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale, per la scelta dei soggetti fruitori delle misure fanno riferimento necessariamente al possesso della residenza nel Comune di Roma così come previsto dallo Statuto di Roma Capitale, dalla Legge 328/2000 e tenuto conto del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 co. 1 della Costituzione. Saranno anche accolti, previa verifica di disponibilità dei posti, oltre ai cittadini residenti nel Comune di Roma, le persone non residenti a Roma ma ivi stabilmente domiciliate per comprovati motivi di studio o di lavoro. Il collegamento fisico con il territorio e con la comunità locale è quello che in ogni modo si adotterà nella valutazione delle richieste avanzate. Per poter accogliere sia le persone sottoposte a un Lavoro di Pubblica Utilità a seguito di una condanna, sia sottoposte alla Messa Alla Prova – M.A.P. , è imprescindibile che il Dipartimento Politiche sociali e Salute di Roma Capitale, sulla base dei posti disponibili, abbia formulato in favore dell'interessato una preliminare dichiarazione di disponibilità all'accoglienza in favore della persona interessata.

Lavoro Pubblica Utilità – L.P.U. Art. 54 D. lgs. 274/2000 – a seguito di una condanna

L'iter che intraprende la persona interessata è il seguente:

- prendere un primo appuntamento con il Servizio di Segretariato Sociale, afferente l'Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale, finalizzato alla conoscenza dell'utente e alla stesura di una disponibilità generica di presa in carico per i lavori di pubblica utilità che verrà inviata all'avvocato nominato dall'interessato e all'UIEPE di Roma. L'avvocato, a sua volta, utilizzerà la dichiarazione di disponibilità in sede giudiziaria. È imprescindibile che all'utente sia stata accordata tale preliminare dichiarazione di disponibilità sulla base dell'analisi delle caratteristiche della persona e dei posti fruibili. Il colloquio va richiesto con almeno tre settimane di anticipo rispetto alla data di udienza fissata dal giudice;

- una volta notificata la sentenza di condanna divenuta irrevocabile la persona prenderà un nuovo appuntamento, sempre con il Servizio di Segretariato Sociale, finalizzato all'individuazione dell'ente dove svolgerà la misura, facendo un match tra le disponibilità degli enti convenzionati e quelle della persona, tenendo conto delle competenze dell'utente, del luogo di residenza e della situazione occupazionale;
- su richiesta dell'autorità giudiziaria il controllo sull'effettivo svolgimento della misura è demandato all' U.I.E.P.E e/o alle Forze dell'ordine;
- l'ente ospitante provvederà a redigere un foglio firma;
- i fogli firma sono periodicamente inviati al Servizio di Segretariato Sociale, così come eventuali variazioni nei turni e orari e ogni altra notizia o segnalazione rilevante per l'andamento della misura;
- i referenti degli Enti sub convenzionati segnaleranno inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo al Segretariato e all'UIEPE se incaricato del controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria, la documentazione sanitaria o giustificativa di cui all'articolo 3 comma 6 del D.M. 8 giugno 2015 n. 8; in tal caso, d'intesa tra le parti verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa da rendere nel termine fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale. I referenti al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato al Servizio di Segretariato Sociale di Roma Capitale e all'UIEPE se incaricato del controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- in caso di necessità di variazione dell'Ente ove svolgere le attività di p.u. l'interessato farà riferimento al Servizio di Segretariato Sociale e all'UIEPE laddove incaricato dall'autorità giudiziaria, rappresentando tale necessità. A seguito di colloquio si valuterà la possibilità di individuare un ulteriore Ente sub convenzionato. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di p.u. si invierà comunicazione all'Autorità Giudiziaria che si esprimerà in caso di indicazioni diverse nel merito;
- a fine misura l'ente ospitante invierà al Servizio di Segretariato Sociale, il foglio firma e una breve relazione sull'andamento della misura. Il foglio firma e la relazione devono essere

redatti su carta intestata dell'ente ospitante e controfirmati dal Referente del Ente/Organismo indicato nella Convenzione;

- terminata la misura riparativa, o intervenuta una variazione o sospensione della stessa, sarà cura dell'Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti, per il tramite del Servizio di Segretariato Sociale, inviare all'Autorità Giudiziaria competente e all'UIEPE la documentazione necessaria.

Messa Alla Prova – M.A.P. - sospensione procedimento penale Legge 67/2014

L'iter che intraprende la persona imputata è il seguente:

- La persona si reca presso l'Ufficio UIEPE di Roma in Via Ostiense 131/L, o presso lo sportello gestito dall'Ufficio UIEPE all'interno del Tribunale Ordinario di Roma e compila il modulo denominato MAP 1. Suddetta istanza sarà presentata dall'interessato in udienza e, qualora giudicata ammissibile, l'UIEPE elaborerà la proposta di programma di trattamento nel tempo previsto dalla convenzione Tribunale /UIEPE);
- laddove il giudice accoglie la richiesta e il Funzionario di Servizio Sociale di riferimento UIEPE volesse ricorrere alle attività proposte dagli Enti sub convenzionati con Roma Capitale, prima dell'udienza di approvazione del programma, inviterà l'interessato a fissare un appuntamento con il Servizio di Segretariato Sociale, afferente l'Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale. Tale Servizio di segretariato redigerà una "disponibilità alla collaborazione per lavoro di pubblica utilità nell'ambito di un programma di messa alla prova", indicando un massimo di due proposte di Enti sub convenzionati ove la persona potrà svolgere la misura. L'individuazione degli Enti verrà elaborata facendo un match tra le disponibilità degli Enti sub convenzionati e quelle della persona, tenendo conto delle competenze dell'utente. Verranno indicati nominativo del Referente e relativi contatti dei due Enti proposti. La nota verrà inviata tramite PEC all'UIEPE di Roma;
- è imprescindibile che all'utente sia stata accordata da Roma Capitale la preliminare dichiarazione di disponibilità all'accoglienza sulla base dell'analisi delle caratteristiche della

persona e dei posti fruibili. Il colloquio va richiesto con almeno tre settimane di anticipo rispetto alla data di udienza fissata dal giudice;

- la scelta definitiva dell'Ente di accoglienza è quindi rimessa all'UIEPE di Roma che procede alla selezione del luogo di esecuzione in accordo con la persona sottoposta alla misura di comunità;
- per il tramite del Funzionario di Servizio Sociale dell'UIEPE, la persona prenderà contatti diretti con il Referente dell'Ente scelto per il lavoro di pubblica utilità. Se il referente dell'Ente si esprimerà favorevolmente, dovrà inviare all'UIEPE e per conoscenza al Servizio di Segretariato Sociale la dichiarazione di accoglienza. La stesura della proposta di programma sarà redatto dall'Ufficio UIEPE e comprenderà le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità concordate tra la persona ed il referente dell'Ente. L'UIEPE invierà al Giudice la proposta di programma di trattamento in tempo utile all'Udienza di valutazione;
- laddove la proposta fosse approvata dal Tribunale il verbale di sottoposizione verrà inviato dall'UIEPE al Servizio di Segretariato Sociale del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, indicando data di sottoscrizione, durata, giorni e orario, ente prescelto e mansione. Questi dati sono necessari al fine consentire al Servizio di Segretariato Sociale di aprire la copertura I.N.A.I.L. e di responsabilità civile;
- il Servizio di Segretariato Sociale, avviserà la persona sottoposta alla misura di messa alla prova e l'Ente prescelto dell'avvenuta attivazione della copertura assicurativa, in modo tale da consentire all'interessato di dare avvio alle attività di pubblica utilità;
- l'Ente prescelto avvertirà tempestivamente il Funzionario di Servizio Sociale incaricato dell'inizio, delle variazioni, delle assenze, dell'eventuale revoca, della fine del lavoro di pubblica utilità al fine di consentire all'UIEPE di inviare alle autorità giudiziarie di competenza tutte le relazioni inerenti alla misura. I referenti degli Enti inoltre si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'UIEPE e al Servizio di Segretariato Sociale, l'eventuale rifiuto a svolgere le prestazioni di pubblica utilità da parte di soggetti ammessi alla prova e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti nel programma di trattamento sottoscritto. Tali referenti segnaleranno inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione

sanitaria o giustificativa di cui all'articolo 3 comma 6 del D.M. 8 giugno 2015 n. 8; in tal caso, d'intesa tra le parti verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa da rendere nel termine fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale. I referenti al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato al referente di Roma Capitale e all'UIEPE, che, a sua volta, assicurerà le comunicazioni all'Autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'articolo 141 ter commi 4 e 5 del Decreto legislativo 28 luglio 1998 n. 271;

- in caso di necessità di variazione dell'Ente sub convenzionato con il Dipartimento delle Politiche Sociali e Salute ove svolgere le attività di p.u. l'interessato farà riferimento al Funzionario di Servizio Sociale dell'UEPE. A seguito di colloquio valutativo il Funzionario di Servizio Sociale dell'UEPE vaglierà la possibilità di segnalare il caso da ricollocare al Servizio di Segretariato Sociale, afferente l'Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale. La segnalazione dovrà contenere, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di p.u., il monte orario o il periodo temporale residuo da espletare e ogni altra informazione utile al corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
 - La misura sarà monitorata dal Funzionario di Servizio Sociale dell'UEPE in collaborazione con il referente dell'Ente.
-

Si fa presente che il Servizio di Segretariato Sociale dell'Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale, riceve **su appuntamento** dal lunedì al venerdì con orario 9.00-13.30/14.00-17.10 ed è contattabile al numero 06.67105352. È necessario fissare i colloqui per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (LPU D. lgs. 274/2000 e MAP L. 67/2014) con **almeno 3 settimanedi anticipo** al fine di poter adempiere alle pratiche amministrative in linea con i tempi richiesti. Il Servizio di Segretariato Sociale risponde quotidianamente anche all'indirizzo email segretariato.lpu@comune.roma.it